

Allegato 03

**GARA DI APPALTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI N. 1 UNITÀ
DI DIAGNOSTICA PET-TC SU MEZZO MOBILE O SU
CONTAINER RIMOVIBILE PER IL SERVIZIO DI MEDICINA
NUCLEARE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA**

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA

SOMMARIO

Art. 1. - Oggetto	3
Art. 2. - Stipulazione del contratto	3
Art. 3. - Oneri	3
Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi/radiofarmaci	4
Art. 5. - Aggiornamento hardware e software	5
Art. 6. - Manutenzione	5
Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto	5
Art. 8.- Svolgimento del programma temporale	5
Art. 9. - Consegne	5
Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere	5
Art. 11. - Installazione dei dispositivi	6
Art. 12. - Collaudo/Verifica di conformità	6
Art. 13. - Documentazione fornita alla Azienda Sanitaria	6
Art. 14. - Clausola particolare	6
Art. 15. - Invariabilità dei prezzi	6
Art. 16. - Modalità di pagamento	7
Art. 17. - Penalità	8
Art. 18. - Modalità di applicazione delle penalità	9
Art. 19. - Cessione e subappalto	9
Art. 20. - Sciopero ed altre interruzioni del Servizio	9
Art. 21. - Risoluzione del contratto	9
Art. 22. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità	10
Art. 23. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)	10
Art. 24.- Trattamento dei dati	10
Art. 25. - Foro competente	10
Art. 26.- Norma di rinvio	10

Art. 1. - Oggetto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura del servizio di noleggio di n. 1 unità di diagnostica PET-TC su mezzo mobile o su container per il Servizio di Medicina Nucleare occorrente all'Azienda Sanitaria Locale di Matera. La configurazione e le caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime cui devono corrispondere i dispositivi offerti sono quelle indicate, rispettivamente, agli allegati al Disciplinare di Gara, "Configurazione e caratteristiche tecniche, operative e funzionali minime dei dispositivi medici e delle prestazioni richieste", "Relazione tecnico illustrativa".

Art. 2. - Stipulazione del contratto

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e il contratto non potrà essere stipulato prima dei trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità previste dall'art. 321 del D. Lgs. 50/2016.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa.

Nel rispetto della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia normativa antimafia", ed in conformità a quanto disposto dall'art.3, comma 8 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nel contratto sarà inserito, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale la DA assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010.

Il contratto sarà munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in caso di ritardi nella stipula o nell'esecuzione del contratto derivanti dagli esiti delle comunicazioni ai controinteressati effettuate ai sensi della suindicata disposizione normativa.

Il contratto sarà immediatamente impegnativo per le parti e verrà registrato a cura delle Aziende.

Il contratto delle Aziende sarà stipulato con apposito atto pubblico notarile informatico ai sensi del comma 14, dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i cui oneri sono a carico della ditta aggiudicataria. A tal fine, alla stessa sarà richiesto, successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'individuazione dell'ufficiale rogante.

Resta inteso che tutte le spese e le tasse relative al succitato contratto, comprese quelle di registrazione, rimarranno a carico dell'aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, oltre al presente Capitolato Speciale:

- # il disciplinare di gara, con i relativi allegati;
- # l'offerta aggiudicata;
- # il programma temporale della fornitura;
- # la polizza fideiussoria;
- # la polizza RC a copertura di possibili danni a persone e/o cose nel corso di esecuzione del contratto.

Art. 3. - Oneri

Si ritiene di dover prevedere a carico della DA, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto, gli oneri e obblighi di seguito riportati:

- a) le spese per la progettazione delle opere eventualmente necessarie per la completa operatività del sistema;
- b) le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino al collaudo delle forniture;
- c) le spese necessarie al reintegro della garanzia contrattuale in caso di uso da parte dell'Azienda Sanitaria, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- d) oneri legati all'installazione delle forniture tramite personale adeguatamente specializzato;
- e) oneri e lavori che dovessero occorrere nel corso dell'adempimento contrattuale a seguito di imprevisti non valutati sia nella fase progettuale dall'Azienda Sanitaria o dalla DA;
- f) oneri legati allo spostamento / riposizionamento di servizi ed impianti che possano fungere da ostacolo all'installazione delle forniture all'interno delle strutture;
- g) oneri legati al ripristino dello stato delle finiture così come esistenti e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dai Funzionari dell'Azienda Sanitaria;
- h) oneri legati all'eventuale adeguamento, ove necessario, dei presidi ed opere di radioprotezione nel rispetto delle normative in vigore e comunque nel rispetto delle indicazioni ricevute dagli Esperti Qualificati dell'Azienda Sanitaria;

- i) oneri e lavori conseguenti ad eventuali prescrizioni, anche a parziale modifica di quanto presentato con il progetto, che dovessero essere motivatamente richiesti alle Aziende;
- j) addestramento del personale dell'Azienda Sanitaria destinato all'utilizzo clinico ed alla gestione operativa e tecnica del sistema offerto;
- k) oneri derivanti dallo smaltimento dei rifiuti prodotti/conservati sull'unità mobile/container;
- l) spese relative alla messa a disposizione di personale, mezzi ed attrezzature per l'esecuzione delle procedure di collaudo definite unilateralmente da parte dell'Azienda Sanitaria, incluse le verifiche di sicurezza elettrica di cui alla normativa CEI applicabile, nonché quelle previste dalla normativa vigente in materia di radioprotezione e controlli di qualità;
- m) l'adozione di tutti i provvedimenti utili e necessari ad evitare interruzioni e/o intralcio alle attività sanitarie;
- n) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle forniture ed alle opere, alle persone e alle cose fino alla data del collaudo;
- o) la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti eventualmente realizzati, di cui l'art. 7 del DM 37/2008 e s.m.i. , con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;
- p) la produzione del progetto delle opere edili ed impiantistiche sia esecutivo che "as-built" oltre ad ogni altra documentazione, certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al soddisfacimento dei requisiti di legge per le comunicazioni di detenzione delle apparecchiature radiogene ed avvio delle relative attività;
- q) redazione del piano di sicurezza;
- r) gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi della L. n. 818/1984, per la parte ancora in vigore, del D.Lgs. 139/2006, del D.P.R. n. 151/2011 e del DM 37/2008 e s.m.i.;
- s) le spese per l'assolvimento del contributo CONAI per lo smaltimento degli imballaggi nonché lo smaltimento degli imballaggi stessi;
- t) le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose;
- u) oneri derivanti da obblighi relativi ai requisiti del personale e obblighi previdenziali e assistenziali;
- v) oneri derivanti dall'effettuazione dei controlli di qualità sull'apparecchiatura, nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dalla relativa normativa vigente;
- w) oneri derivanti dall'assumere in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto
- x) oneri derivanti dalla ridefinizione del Protocollo di Intesa tra i Datori di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 101/2020 nonché della procedura operativa in accordo con i referenti dell'Azienda Sanitaria Locale.

È a carico della Ditta, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro. Il corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilità di cui al presente articolo, è conglobato nel prezzo stabilito in sede di stipulazione del contratto d'appalto.

Art. 4. - Diritto alla sostituzione dei dispositivi

Prima dell'installazione dei dispositivi:

- a) la DA è tenuta, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione dell'appalto e l'inizio dell'installazione, all'aggiornamento per sostituzione dei dispositivi aggiudicati in caso di:
 - 1) eliminazione di detti dispositivi dal listino ufficiale della Ditta produttrice;
 - 2) introduzione di normative nazionali o internazionali emesse successivamente all'aggiudicazione che rendano i dispositivi forniti non più conformi;
- b) l'Azienda Sanitaria ha il diritto di chiedere alla DA l'aggiornamento per sostituzione, senza oneri aggiuntivi, dei dispositivi aggiudicati qualora la DA dovesse immettere sul mercato, nel periodo intercorrente fra l'aggiudicazione e l'inizio dell'installazione, versioni più evolute in relazione a criteri tecnologici, ergonomici, migliorie legate ad accresciuta tutela del paziente.

I dispositivi aggiudicati dovranno essere sostituiti con prodotti della stessa classe, le cui caratteristiche tecniche siano almeno pari. La configurazione e la dotazione di accessori e consumabili non potrà essere inferiore a quelle di aggiudicazione. Nessuna sostituzione potrà essere effettuata per decisione unilaterale della DA.

Art. 5. - Aggiornamento hardware e software

La DA si impegna a fornire senza costi aggiuntivi qualunque componente hardware debba completare la configurazione dei dispositivi aggiudicati, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali. Detta prescrizione ha valore fino al termine del periodo di fornitura.

La DA si impegna a fornire versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, senza costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dei dispositivi che lo utilizzano in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk". A tale riguardo la DA si impegna ad informare l'Azienda Sanitaria circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire all'Azienda Sanitaria di effettuare per tempo le dovute valutazioni

Art. 6. - Manutenzione

La Ditta dovrà effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria (preventiva e correttiva) sul sistema PET/TC nonché su tutte le Apparecchiature, gli impianti ed i sistemi tecnologici di cui il Mezzo mobile o il Container è dotato, compresi gli eventuali aggiornamenti tecnologici.

Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle Apparecchiature devono essere effettuate fuori dall'orario di lavoro delle attività ordinarie previste.

Art. 7. - Controllo sulla esecuzione del contratto

L'Azienda Sanitaria eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto. Resta inteso che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Ditta Aggiudicataria ed il personale da questa dipendente.

La DA non potrà eccepire, durante l'esecuzione dell'appalto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti cause di forza maggiore.

Art. 8.- Svolgimento del programma temporale

Ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La DA sarà tenuta al rispetto del programma temporale della fornitura allegato al contratto, al fine di evitare il rischio di interruzione di pubblico servizio e comunque di arrecare disagio alla collettività.

Il direttore della esecuzione redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

La consegna dei dispositivi, installati e funzionanti per l'uso clinico, deve avvenire nei locali indicati dall'Azienda Sanitaria a cura, spese di qualsiasi natura e rischio della DA, entro i termini temporali indicati in offerta, la cui decorrenza verrà indicata dall'Azienda Sanitaria secondo proprie insindacabili scelte. Ritardi dovuti all'Azienda Sanitaria, che dovessero ostacolare la regolare esecuzione dell'appalto, non daranno diritto ad alcun compenso speciale o indennizzo per la DA, ma interromperanno la decorrenza dei termini contrattuali.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 9. - Consegne

Le consegne non potranno essere effettuate senza preventivo accordo con l'Azienda Sanitaria, da stabilire con un anticipo di almeno cinque giorni. Potranno essere richieste alla DA consegne in giorni festivi, senza alcun costo aggiuntivo.

La presa in consegna da parte dell'Azienda Sanitaria avverrà contestualmente al superamento della verifica di conformità, restando tutti gli oneri di cui all'Art. 10 del Disciplinare di Gara a carico della DA fino alla data di superamento dello stesso.

Ai fini della verifica del rispetto del programma temporale di consegna ed installazione, copia della documentazione di trasporto dovrà essere consegnata all'Azienda Sanitaria, così come andrà comunicato per iscritto l'avvenuto completamento dell'installazione.

Art. 10. - Danni ai dispositivi ed alle opere

La DA solleva l'Azienda Sanitaria da ogni responsabilità per sottrazione o danni riportati dai dispositivi ed ai materiali depositati nel locale di destinazione ovvero posti in opera. Di conseguenza fino al momento della constatazione dell'avvenuta ultimazione la DA è obbligata a sostituire o riparare a sue spese le attrezzature, i macchinari ed i materiali sottratti o danneggiati.

La DA resta inoltre responsabile di ogni danno che i propri dipendenti, attrezzature ed impianti potranno comunque causare, intendendosi quindi obbligata a risarcire, sostituire o riparare a sue spese quanto danneggiato ed asportato.

Art. 11. - Installazione dei dispositivi

L'installazione dei dispositivi dovrà essere effettuata da un'organizzazione riconosciuta dal Produttore, dotata di personale addestrato presso la casa madre. Gli orari di accesso al sito di installazione verranno concordati con il Responsabile tecnico dell'Azienda Sanitaria.

Art. 12. - Collaudo/Verifica di conformità

La conformità dei dispositivi oggetto del contratto è verificata dall'Azienda Sanitaria, che vi provvede nel rispetto del proprio regolamento nel rispetto dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016. L'operazione è intesa a verificare, per i beni forniti, la conformità al tipo o ai modelli descritti nella documentazione di gara, nell'offerta e nei suoi allegati.

La verifica di funzionamento nell'uso clinico dei dispositivi verrà effettuato in contraddittorio con la DA e con i tecnici della Ditta produttrice dei dispositivi non oltre sessanta giorni dal completamento dell'installazione.

Il protocollo di verifica verrà stabilito in maniera autonoma dall'Azienda Sanitaria; la DA dovrà fornire, su richiesta dell'Azienda Sanitaria, tutta la documentazione necessaria a consentire la regolare esecuzione delle operazioni di verifica. Tale documentazione conterrà, tra l'altro, l'elenco e la descrizione delle operazioni previste, i risultati attesi, i parametri di misurazione considerati, unitamente ai "range" di valori attesi, ed i tempi stimati per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Le informazioni contenute nella proposta di protocollo di verifica serviranno all'Azienda Sanitaria ed alla DA, nel prosieguo del contratto, per monitorare gli effetti di future ricalibrature, modifiche e regolazioni apportate ai dispositivi.

La DA dovrà dare copia all'Azienda Sanitaria Locale, preliminarmente alla verifica e qualora applicabile, di tutta la documentazione da trasmettere ad organismi di controllo tecnici ed amministrativi nazionali ed internazionali.

Qualora, in sede di verifica, i dispositivi non dovessero risultare rispondenti ai requisiti contrattuali, non verranno accettati e l'Azienda Sanitaria ne richiederà la sollecita sostituzione.

I dispositivi non accettati dovranno essere immediatamente ritirati dalla DA.

La regolare verifica dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la DA per eventuali difetti o imperfezioni non emersi al momento della verifica, bensì accertati successivamente. In tal caso la DA è invitata dall'Azienda Sanitaria ad assistere, a mezzo dei suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accertamento, dovendo rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate.

In assenza della DA o di suoi incaricati, il relativo verbale, redatto dagli incaricati dell'Azienda Sanitaria, fa egualmente stato contro di essa.

La data di verifica con esito favorevole dà inizio all'avvio del servizio.

Art. 13. - Documentazione fornita alla Azienda Sanitaria

La DA dovrà fornire all'Azienda Sanitaria, contestualmente all'installazione:

- a) due copie del Manuale d'uso dei dispositivi, redatte in lingua italiana;
- b) due copie del Manuale di manutenzione dei dispositivi, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.

Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni.

Art. 14. - Clausola particolare

Qualora non venga effettuata la seduta programmata, per la mancata disponibilità dell'Attrezzatura mobile o del radiofarmaco, la Ditta fornitrice si obbliga a fornire una seduta alternativa appena possibile, comunque entro 10 giorni dalla data di rinvio, alle medesime condizioni di aggiudicazione e, quindi, senza costi aggiuntivi.

Nella ipotesi che per situazioni contingenti il recupero sia possibile esclusivamente in giorno festivo o di sabato dovrà essere applicata una riduzione del 20% sul prezzo di aggiudicazione in gara.

Nel caso in cui il Servizio risulti non effettuato per più di tre sedute consecutive, il contratto potrà essere risolto da parte dell'Azienda Sanitaria.

Art. 15. - Invariabilità dei prezzi

I prezzi offerti dalla DA si intendono formulati dalla stessa in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, e quindi sono fissi ed invariabili per l'intera durata dell'appalto, ivi compresi il periodo di garanzia e la durata del contratto di assistenza tecnica.

Art. 16. - Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo relativo alle forniture sarà effettuato a seguito di presentazione della relativa fattura, nel rispetto di quanto previsto dalla procedura di gara e solo successivamente al completamento della verifica di conformità con esito favorevole. La fattura, compilata in ogni sua parte secondo le vigenti disposizioni di legge dovrà essere trasmessa all'Azienda Sanitaria in modalità elettronica. Il pagamento verrà disposto, previa visto in cui si attesta l'avvenuta regolare fornitura che ne autorizza il pagamento, con mandato esigibile presso il Tesoriere Cassiere dell'Azienda Sanitaria entro sessanta giorni dalla fine del mese di ricevimento della fattura.

Per quanto attiene alla presentazione delle fatture relative all'eventuale contratto di manutenzione, essa dovrà avvenire su base trimestrale, al termine dei relativi periodi di esecuzione del servizio, secondo la procedura di seguito riportata:

- Rendicontazione entro 15 giorni dalla scadenza del trimestre di assistenza, da parte del Dirigente Medico Responsabile dei dispositivi, degli interventi di manutenzione effettuati sul sistema, riportante:
 - Data/Orario di inizio e di fine degli interventi di manutenzione preventiva programmata e componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito;
 - Data/Orario di segnalazione guasto, Data/Orario di arrivo presso il luogo di installazione del sistema del personale tecnico, Data/Orario di ripristino, componente del sistema su cui l'intervento è stato eseguito per gli interventi di manutenzione correttiva;
- Computo delle eventuali penali da applicare secondo quanto previsto dai successivi Art. 17. - Penalità e La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura e tutte le prestazioni dichiarate nell'offerta.

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria. Per ogni giorno oltre il 90° dalla stipula, se la Ditta non fosse pronta ad iniziare le operazioni di collaudo, verrà addebitata una penale in misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

Per ciò che attiene l'erogazione dei Servizi da assicurare nel periodo successivo alla verifica le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della DA, connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento, costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della DA del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Il R.U.P. dell'Azienda Sanitaria – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- ritardo nell'inizio del Servizio rispetto alla data contrattualmente fissata;
- interruzione di Servizi, esclusi i casi di forza maggiore;
- reiterati episodi di trascurato esercizio e assistenza;
- assenza reiterata di personale;
- qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio;
- qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità del Servizio;
- violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.
- In caso di mancanza esecuzione delle sedute programmate per cause non dipendenti da Codesta Azienda Sanitaria (ivi inclusa la mancata erogazione di energia elettrica e guasti al sistema PET-TC), la penale avrà un importo pari alla spesa sostenuta dall'Azienda Sanitaria per l'acquisto dei radiofarmaci.
- In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
- In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico della DA le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà, all'organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

- Comunicazione motivata alla Ditta dell'applicazione delle penalità;
 - Emissione da parte della DA della fattura trimestrale relativa alla rata del canone di manutenzione diminuita delle eventuali penalità;
 - Pagamento nelle modalità e termini di legge;
 - Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
- È fatto obbligo alla DA di indicare il recapito postale e comunicare eventuali intervenuti cambiamenti.

Art. 17. - Penalità

La DA è tenuta a garantire, comunque, la fornitura e tutte le prestazioni dichiarate nell'offerta.

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria. Per ogni giorno oltre il 90° dalla stipula, se la Ditta non fosse pronta ad iniziare le operazioni di collaudo, verrà addebitata una penale in misura dell'uno per mille dell'importo contrattuale, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento).

Per ciò che attiene l'erogazione dei Servizi da assicurare nel periodo successivo alla verifica le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della DA, connesso allo svolgimento dell'attività oggetto dell'affidamento, costituiscono motivo di applicazione di una penale e determinano l'onere da parte della DA del risarcimento di eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all'Azienda Sanitaria.

Il R.U.P. dell'Azienda Sanitaria – su indicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto – si riserva l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1/1000 dell'importo contrattuale netto in caso di reiterate mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue:

- ritardo nell'inizio del Servizio rispetto alla data contrattualmente fissata;
- interruzione di Servizi, esclusi i casi di forza maggiore;
- reiterati episodi di trascurato esercizio e assistenza;
- assenza reiterata di personale;
- qualsiasi altra omissione, negligenza o azione che comporti un qualunque disservizio;
- qualsiasi inadempienza che pregiudichi la regolarità del Servizio;
- violazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003.

In caso di mancanza esecuzione delle sedute programmate per cause non dipendenti da Codesta Azienda Sanitaria (ivi inclusa la mancata erogazione di energia elettrica e guasti al sistema PET-TC), la penale avrà un importo pari alla spesa sostenuta dall'Azienda Sanitaria per l'acquisto dei radiofarmaci.

In tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, l'Azienda Sanitaria a discrezione si riserva di applicare una penale commisurata alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze, comunque, non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave l'Azienda Sanitaria potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale e pretendere il risarcimento dei danni cagionati.

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed incontestabili anche se effettuate dal solo Direttore dell'esecuzione del contratto dell'Azienda Sanitaria.

In ogni caso l'ammontare delle penali addebitate non potrà superare il 10% dell'importo contrattuale.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto, varranno le norme del codice civile.

Le eventuali anomalie e disfunzioni, qualunque ne sia la causa, dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Ove le stesse si ripetessero e protraessero in misura ritenuta incompatibile con l'attività dell'Azienda Sanitaria, la stessa si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti amministrativi del caso, ponendo a carico della DA le spese e danni conseguenti, senza eccezione, fino alla risoluzione del contratto.

Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà, all'organo competente, la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 18. - Modalità di applicazione delle penalità

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti della DA dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono oppure sui crediti pendenti da eventuali altri contratti che la DA ha in corso con l'Azienda Sanitaria e, in caso di insufficienza di questi, sulla cauzione che dovrà essere reintegrata, nel termine di giorni quindici, a pena di risoluzione del contratto.

Le penalità sono comunicate alla DA in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni altro procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

La penalità verrà restituita, in tutto o in parte, qualora sia riconosciuta totalmente o parzialmente non dovuta.

Art. 19. - Cessione e subappalto

E' vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto statuito dall'art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016.

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall'art. 105, del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte dell'appalto che intende subappaltare a terzi.

È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione dell'Azienda Sanitaria l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato speciale.

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, determinando il diritto dell'Azienda Sanitaria ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

La Ditta resterà ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte all'Azienda Sanitaria dei lavori subappaltati.

Art. 20. - Sciopero ed altre interruzioni del Servizio

Il Servizio oggetto del contratto è Servizio di "pubblica utilità", pertanto, la Ditta per nessuna ragione può non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in danno della stessa.

L'interruzione ingiustificata del Servizio comporta responsabilità penale in capo alla Ditta, ai sensi dell'art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione contrattuale in danno alla Ditta medesima. Le mancate prestazioni contrattuali sono, quindi, quantificate dall'Azienda Sanitaria, che provvede alla conseguente rideterminazione del primo importo in scadenza.

Art. 21. - Risoluzione del contratto

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- a) in qualunque momento durante l'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto";
- b) interruzione della fornitura per fatto della DA;
- c) frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento;
- e) in caso di cessazione dell'attività, di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento della DA ovvero, in caso di raggruppamento, di anche una sola delle imprese raggruppate, intervenuti successivamente alla stipula del contratto;
- f) violazione delle norme in materia di subappalto e cessione del contratto;
- g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall'Azienda Sanitaria;
- h) dopo la seconda contestazione alla DA per l'inosservanza di norme e prescrizioni del presente Capitolato Speciale e della documentazione contrattuale;
- i) qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale.

In tutte le precedenti circostanze, ad eccezione di quella sub e), l'Azienda Sanitaria potrà comunicare l'intenzione di risolvere il contratto mediante semplice dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente le motivazioni. Qualora, entro ulteriori tre giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della DA, quest'ultima non abbia provveduto a sanare completamente l'inadempienza, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le azioni di rivalsa da parte dell'Azienda Sanitaria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della DA, l'Azienda Sanitaria ha diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente.

L'affidamento a terzi viene notificato alla DA inadempiente con lettera Raccomandata A.R. o PEC con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi.

Alla DA inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti dell'aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la DA dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del rapporto contrattuale. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della DA senza giustificato motivo o giusta causa.

Art. 22. - Risarcimento danni ed esonero da responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere al personale della DA nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La DA risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere.

Le parti dovranno dare atto che l'esecuzione del contratto s'intende subordinata all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni che s'intendono, a tutti gli effetti, parte integrante del contratto medesimo. A tal scopo la DA fornirà ai funzionari dell'Azienda Sanitaria in fase di installazione ogni documentazione relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 23. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Durante l'attività ed il servizio previsto dalla fornitura sussistono possibili rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto e pertanto viene redatto il DUVRI. L'importo degli oneri della sicurezza stimati (pari ad € 1.000,00) sono compresi nell'importo complessivo a base d'asta e non soggetti a ribasso

Art. 24.- Trattamento dei dati.

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente capitolato.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni in oggetto.

La Ditta è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice della Privacy" e al Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS) dei dati, relativo al Presidio Ospedaliero di Matera. In conformità a quanto previsto dal predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente capitolato.

Art. 25. - Foro competente

Per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente appalto sarà competente il Foro territorialmente competente dell'ASM, con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 26.- Norma di rinvio

Per quanto non previsto specificatamente nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.
i legislative.